



Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. FRANCESCA AGATTI
DOTT. CLARISSA CARLOTTA GRANOZIO
Dottore Commercialista

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO
DOTT. SIMONA BRAZZOVA
DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. MARTINA CASERIO

RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

a seguito delle recenti novità fiscali introdotte dalla L.30.12.2020 n. 178 (c.d. “legge di bilancio 2021”), la quale è stata pubblicata sul S.O. n. 46 della G.U. 30.12.2020 n. 322 ed è entrata in vigore l'1.1.2021 (numerose disposizioni prevedono però decorrenze specifiche), si è ravvisata l'esigenza di illustrarne i principali aspetti.

Con questo documento si vuole dare una panoramica delle novità in materia fiscale suddividendole per argomento e relativi cambiamenti, al fine di realizzare uno strumento pratico ed esaustivo che sia di ausilio a tutti i clienti.

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per prendere decisioni applicative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 20 gennaio 2021

Dott. Fabio Mascherpa



INDICE

AGEVOLAZIONI	4
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	4
Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e innovazione	5
Credito d'imposta in formazione 4.0	6
Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro	6
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari.....	6
Nuova Sabatini - Rifinanziamento	7
Ecoincentivi ed ecotassa	7
Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione	7
REDDITO D'IMPRESA	7
Riallineamento dei valori dell'avviamento.....	7
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni -Proroga.....	7
Incentivo alle aggregazioni aziendali.....	8
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli ENC	8
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE	8
Misure per il sostegno della liquidità alle imprese	8
Disciplina straordinaria del fondo di garanzia PMI - Modifiche.....	9
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese - Proroga.....	9
Rafforzamento patrimoniale delle imprese.....	9
IMMOBILI	9
Superbonus 110% - Proroga	10
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	10
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	11
"Bonus verde" Proroga	11
"Bonus mobili" Proroga.....	11
"Bonus facciate" Proroga.....	11
"Bonus idrico"	11
IRPEF	11
Spese veterinarie	11
Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendenti e assimilati	11
Locazioni brevi	12
IVA	12
Cessioni ad aliquota IVA "zero"	12
Aliquota IVA beni destinati al contrasto e al contenimento dell'emergenza COVID-19.....	12
Aliquota IVA per i piatti pronti d'asporto	12
TRIBUTI LOCALI	12
Esclusione del versamento della prima rata dell'IMU 2021	13



<i>ALTRE NOVITA'</i>	13
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi	13
Termini di registrazione delle fatture attive.....	14
<i>LAVORO</i>	14
Disposizioni in materia di lavoro	14

AGEVOLAZIONI

Estensione al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (con termine "lungo" entro il 30 giugno 2023, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), con decorrenza delle nuove modifiche a partire dal 16 novembre 2020.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "generale" (ex superammortamento), relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi diversi da quelli indicati nell'allegato A e B di Industria 4.0, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile), e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro nel caso di investimenti in beni materiali, e di costi ammissibili pari ad 1 milione di euro nel caso di investimenti in beni immateriali;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro nel caso di investimenti in beni materiali, e di costi ammissibili pari ad 1 milione di euro nel caso di investimenti in beni immateriali;

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la quota di investimento tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per la quota di investimento superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per la quota di investimento tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per la quota di investimento tra 10 e fino al limite massimo di 20 milioni di euro;

***Credito d'imposta
per investimenti in
beni strumentali***



Mascherpa e Associati

	<p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella misura del 20% del costo;• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;• è utilizzabile in compensazione per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo;• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 in beni materiali e immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato A e B della L. 232/2016, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;• nel caso di investimenti in beni diversi da quelli indicati nell'allegato A e B della L. 232/2016, è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. <p>Obblighi di conservazione documentale</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere necessariamente riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p> <p>In relazione agli investimenti di cui agli allegati A e B industria 4.0, di costo unitario superiore a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata.</p>
<p>Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e innovazione</p>	<p>Proroga fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, tra cui l'ammissione delle spese per contratti di ricerca <i>extra muros</i> nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">• in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;• nel limite massimo di 4 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">• in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;• nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p>



Mascherpa e Associati

	<ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 25% della relativa base di calcolo per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; • in misura pari al 35% della relativa base di calcolo per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 10 milioni di euro; • in misura pari al 45% della relativa base di calcolo per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o il totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
<p>Credito d'imposta in formazione 4.0</p>	<p>Proroga fino al 2022 del credito d'imposta per la formazione 4.0 con inserimento di ulteriori costi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, alloggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature ad uso esclusivo per il progetto di formazione); • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; • spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (es: spese amministrative) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
<p>Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro</p>	<p>Anticipo del termine per l'utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal DL Rilancio. Il credito è utilizzabile dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, invece che fino al 31 dicembre 2021, come originariamente previsto dalla norma.</p>
<p>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari</p>	<p>Proroga fino al 2022 del regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari introdotto dal Decreto Rilancio.</p> <p>Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta è quindi concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; • nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche in formato digitale; • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.



Mascherpa e Associati

<i>Nuova Sabatini - Rifinanziamento</i>	<p>Rifinanziamento della Nuova Sabatini per l'anno 2021.</p> <p>E' prevista inoltre l'erogazione del contributo in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto MISE. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.</p>
<i>Ecoincentivi ed ecotassa</i>	<ul style="list-style-type: none">• Introduzione di un contributo pari al 40% delle spese sostenute, per le famiglie con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore a 150 kW, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro;• modifica, per l'anno 2021, della disciplina riguardante l'acquisto di veicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 ("ecotassa");• conferma, per l'anno 2021, del contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, con alcune modifiche rispetto alla precedente disciplina.
<i>Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione</i>	<p>Introduzione per il 2021 di un contributo a fondo perduto per il locatore di immobile situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione al conduttore, limitatamente al caso in cui l'immobile locato sia adibito dal conduttore ad abitazione principale.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• è pari al 50% della riduzione del canone;• è riconosciuto nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore. <p>Il locatore dovrà comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone.</p> <p>Le modalità di erogazione del contributo e ogni altra azione collegata verranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>

REDDITO D'IMPRESA

<i>Riallineamento dei valori dell'avviamento</i>	<p>Introduzione del comma 8-bis all'art. 110 del Decreto Agosto, nell'ambito della rivalutazione dei beni d'impresa, che prevede la possibilità di riallineare (rimane comunque esclusa la rivalutazione limitatamente a questi beni), attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali (quali le spese relative a più esercizi) iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>Nel previgente assetto normativo il beneficio era riservato ai soli beni immateriali giuridicamente tutelabili, quali marchi, brevetti, licenze ecc.</p>
<i>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni - Proroga</i>	<p>Proroga per il 2021 della possibilità, per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, non in regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2021. (art. 5 e 7 L. 448/2001).</p> <p>Entro il 30 giugno 2021 un professionista abilitato dovrà redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno e il contribuente interessato dovrà</p>



Mascherpa e Associati

	<p>versare un'imposta sostitutiva pari all'11% del "valore di perizia":</p> <ul style="list-style-type: none">• per l'intero ammontare;• limitatamente alla prima delle tre rate annuali, in caso di opzione per la rateizzazione.
<p><i>Incentivo alle aggregazioni aziendali</i></p>	<p>Introduzione di un incentivo volto a promuovere le aggregazioni aziendali realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate nel 2021.</p> <p>La nuova misura consente al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA, riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.</p> <p>I soggetti coinvolti:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere operativi da almeno due anni;• non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente;• non devono essere in stato d'insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa. <p>La trasformazione non può eccedere il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione straordinaria ed è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.</p>
<p><i>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli ENC</i></p>	<p>Riduzione del 50% dell'imponibilità dei dividendi percepiti dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, per gli enti non commerciali che svolgono la/e loro attività in determinati settori di interesse generale, quali famiglia e valori connessi, crescita e formazione, educazione, istruzione, formazione, filantropia, beneficenza ecc.</p> <p>Il risparmio d'imposta deve essere indirizzato al finanziamento della/e attività di interesse generale.</p>

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

<p><i>Misure per il sostegno della liquidità alle imprese</i></p>	<p>Proroga ed estensione della disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'operatività della misura è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;• l'ambito di applicazione della misura è esteso a:<ul style="list-style-type: none">- cessione dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (includendo quindi nell'ambito di applicazione della disciplina le cessioni pro-soluto, mentre attualmente la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro-solvendo). Il nuovo ambito di applicazione è relativo solamente alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020;- operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Il nuovo ambito di applicazione è relativo solamente alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020;
--	--



Mascherpa e Associati

	<ul style="list-style-type: none"> a partire dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2021 è previsto il rilascio della garanzia da parte di SACE ad imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, a titolo gratuito, fino a copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, implementando così in modo ulteriore l'operatività della garanzia.
<p>Disciplina straordinaria del fondo di garanzia PMI - Modifiche</p>	<p>Modifica alla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo di garanzia per le PMI, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione ai finanziamenti fino a 30 milioni di euro garantiti al 100% dal fondo e concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, si dispone che la durata del finanziamento possa aumentare da 10 a 15 anni; il beneficiario dei finanziamenti già concessi può richiedere il prolungamento della loro durata fino al massimo consentito di 15 anni, adeguando semplicemente la componente Rendistato del tasso d'interesse applicato per adeguarla alla maggior durata del finanziamento. le disposizioni straordinarie del fondo di garanzia per le PMI, ai sensi dell'art. 13 del DL Liquidità, si applicano fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2020, con incremento della dotazione del Fondo.
<p>Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese - Proroga</p>	<p>Proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 della sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, prevista dal Decreto Cura Italia. La sospensione può avere ad oggetto la sola quota capitale della rata oppure la rata per intero, comprendendo anche la quota interessi.</p> <p>La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, per le imprese già ammesse, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario. Dovranno invece presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio 2021 le PMI che non hanno aderito alla moratoria nel corso del 2020.</p>
<p>Rafforzamento patrimoniale delle imprese</p>	<p>Modifica e proroga di alcune agevolazioni stabilite dall'art. 26 del Decreto Rilancio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> incremento dal 30% al 50% dell'ammontare massimo del credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre 2021. Il credito d'imposta sarà quindi pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. <p>Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020.</p>

IMMOBILI

	<p>Proroga della disciplina del Superbonus al 110% di cui all'art. 119 DL 34/2020 e introduzione di importanti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> proroga dell'applicazione della detrazione per gli interventi di efficienza energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022; ripartizione delle spese sostenute nel 2021 in cinque quote annuali e delle spese sostenute nel 2022 in quattro quote annuali;
--	---



Mascherpa e Associati

<p><i>Superbonus 110% - Proroga</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• inserimento delle persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arte o professione tra i soggetti beneficiari, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, o in comproprietà da più persone fisiche;• definizione del requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare ai fini dell'applicazione dell'agevolazione. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;• inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, degli interventi di isolamento del tetto a prescindere dal fatto che sia presente o meno un sottotetto riscaldato dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;• inserimento tra gli investimenti agevolabili, degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;• estensione della detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici anche agli impianti fotovoltaici inseriti su strutture pertinenziali agli edifici;• inserimento dei seguenti limiti di spesa per la detrazione del 110% relativa all'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici:<ul style="list-style-type: none">- 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;- 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;- 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.• possibilità di beneficiare del Superbonus anche per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, raggiungano una classe energetica di fascia A. <p>È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.</p> <p>Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.</p>
<p><i>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</i></p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2021 del termine per avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES del 50% o del 65% per le spese documentate relative alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus").</p>



Mascherpa e Associati

<i>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</i>	<p>Proroga, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
<i>“Bonus verde” Proroga</i>	<p>Proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde” previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none">• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni e impianti di irrigazione;• la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili. <p>La detrazione IRPEF del 36% spetta nel limite dei 5.000 euro annui per unità immobiliare ad uso abitativo.</p>
<i>“Bonus mobili” Proroga</i>	<p>Proroga, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, della detrazione IRPEF al 50% prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile.</p>
<i>“Bonus facciate” Proroga</i>	<p>Proroga per l'anno 2021 della detrazione spettante per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, di cui all'art. 1 c. 219 – 223 della L. 160/2019.</p>
<i>“Bonus idrico”</i>	<p>Riconoscimento, per le persone fisiche residenti in Italia, di un “bonus idrico” con riferimento alle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;• la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. <p>L'agevolazione, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, è pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario ed è relativa ad edifici esistenti o parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p>

IRPEF

<i>Spese veterinarie</i>	<p>Incremento dal 1° gennaio 2021 dell'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all'art. 15 c. 1 lett. c-bis) del TUIR, da euro 500 ad euro 550.</p>
<i>Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendenti e</i>	<p>Messa a regime dell'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente (fatta eccezione per i pensionati) e di alcuni redditi assimilati. L'ulteriore detrazione sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi e:</p>



Mascherpa e Associati

<i>assimilati</i>	<ul style="list-style-type: none">• spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;• decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito massimo di 40.000,00 euro;• deve essere rapportata al periodo di lavoro. <p>L'ulteriore detrazione è riconosciuta dal sostituto d'imposta, che ne verifica le condizioni di spettanza e la ripartisce tra le retribuzioni erogate.</p> <p>I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.</p>
<i>Locazioni brevi</i>	<p>Riconoscimento per le locazioni brevi della cedolare secca al 21%, a partire dal periodo d'imposta 2021, solo nei casi in cui siano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Superato il limite sopra detto si entra nella sfera imprenditoriale, con obbligo di dotarsi di partita iva e con passaggio alla tassazione ordinaria IPERF.</p>

IVA

<i>Cessioni ad aliquota IVA "zero"</i>	<p>Introduzione del regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. operazioni ad aliquota "zero") per:</p> <ul style="list-style-type: none">• le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, fino al 31 dicembre 2022;• le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
<i>Aliquota IVA beni destinati al contrasto e al contenimento dell'emergenza COVID-19</i>	<p>Assoggettamento all'aliquota IVA del 5%, a partire dal 1° gennaio 2021, per quei beni destinati al contrasto e al contenimento dell'emergenza da COVID-19, tassativamente indicati all'art. 124 del DL 34/2020.</p> <p>Per questa categoria di beni non è quindi più applicabile il regime di esenzione con diritto alla detrazione d'imposta.</p>
<i>Aliquota IVA per i piatti pronti d'asporto</i>	<p>Interpretazione della nozione di "preparazioni alimentari" (di cui al n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) inclusiva anche dei piatti pronti. Per effetto di questa disposizione interpretativa si stabilisce che le cessioni dei piatti pronti debbano beneficiare anch'essi dell'aliquota IVA del 10%, anche se effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.</p> <p>La norma ha effetto retroattivo.</p>

TRIBUTI LOCALI

	<p>Esclusione dal versamento della I rata IMU, per l'anno 2021, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none">• immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;• immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e
--	---



Mascherpa e Associati

<p><i>Esclusione del versamento della prima rata dell'IMU 2021</i></p>	<p>relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei <i>residence</i> e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</p> <ul style="list-style-type: none">• immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;• immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
---	--

ALTRE NOVITA'

<p><i>Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi</i></p>	<p>Introduzione di alcune importanti novità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione;• viene differita di 6 mesi, dall'1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri;• Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, che comporta:<ul style="list-style-type: none">- sanzione in misura pari al 90% per ciascuna operazione, commisurata all'imposta relativa al corrispettivo non memorizzato o non trasmesso;- irrogazione di una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) in caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, nella misura in cui non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA. <p>Qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.</p>
--	--



Mascherpa e Associati

<p>Termini di registrazione delle fatture attive</p>	<p>Ampliamento dei termini di registrazione delle fatture emesse per i contribuenti trimestrali:</p> <ul style="list-style-type: none">• esercenti attività d'impresa, arti o professioni;• che hanno conseguito nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 400.000 euro per le prestazioni di servizi, e non superiore a 700.000 euro per le altre attività. <p>Le fatture potranno essere registrate entro il mese successivo al trimestre di riferimento (es: una fattura emessa il 20 aprile potrà essere registrata entro il 31 luglio successivo). L'IVA a debito confluirà nella liquidazione periodica del trimestre di riferimento, da versare, come sempre, entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es: una fattura emessa il 20 aprile, registrata il 31 luglio, IVA versata il 20 agosto successivo).</p>
---	--

LAVORO

<p>Disposizioni in materia di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mezzogiorno: esonero parziale (30%) dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati per i lavoratori dipendenti: proroga automatica fino a giugno 2021; successivamente servirà l'autorizzazione Ue. Prorogato nel 2021 e nel 2022 il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali al Sud. In Parlamento è stata approvata la riduzione Ires del 50% per chi avvia investimenti nelle Zone economiche speciali.• Sgravi alle assunzioni: arriva la decontribuzione al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35 e per quelle che assumono donne disoccupate, potenziando l'attuale incentivo (parziale) previsto nel 2012 dalla legge Fornero.• Taglio al cuneo: reso strutturale l'incremento fino a 100 Euro netti al mese a favore dei 16 milioni circa di lavoratori con reddito entro i 40.000 Euro.• Altre 12 settimane di Cig: estesa la rete di protezione sociale per le imprese e i lavoratori. La cassa integrazione Covid, gratuita per tutte le aziende, è incrementata di altre 12 settimane. Previsto anche il rifinanziamento della Cig per cessazione per gli anni 2021-2022.• Blocco dei licenziamenti: la manovra estende il blocco dei licenziamenti per motivi economici fino al 31.03.2021, confermando tuttavia alcune eccezioni.• Contratti a termine: prorogata fino al 31.03.2021 la deroga alle causali del Decreto Dignità su rinnovi e proroghe dei contratti a tempo.• Autonomi e partite Iva: introdotto un ammortizzatore sociale, da 250 fino a 800 euro, in via sperimentale per il triennio 2021-2023 per i circa 300.000 autonomi della gestione separata Inps. Lo scopo è rendere strutturale la misura e allargarla a tutti i lavoratori autonomi e professionisti, ordinisti e non. Per tutte le partite Iva è istituito un fondo da un miliardo per l'esonero contributivo parziale nel 2021.
---	--



	<ul style="list-style-type: none">• <i>Congedo paternità e assegno unico:</i> arriva l'assegno unico universale, unendo in un unico strumento, di cui potranno beneficiare anche gli autonomi, tutti i contributi che sono riconosciuti ai genitori con figli. Approvata anche alla proroga dell'assegno di natalità. Il congedo di paternità sale nel 2021 da 7 a 10 giorni.
--	--